

ORIGINALE



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 15/02/2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ANNO 2022 - CONFERMA DELLE TARIFFE

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocata d'iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	BUTI PAOLA	Assessore	X	
3	RUSCI LUCA	Assessore	X	
4	VALENTI MARCO	Assessore	X	
5	NISI DIANA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del D. Lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Andrea Frosini, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2022/20

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ANNO 2022 - CONFERMA DELLE TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/03/2021, recante “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23/02/2021, di approvazione del “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – approvazione tariffe 2021”;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, nell’approvare il regolamento sopra citato, di disciplina del canone unico, ha espresso indirizzo in merito all’obiettivo di garantire un gettito in linea con gli equilibri di bilancio, basati su una previsione di entrata da canone unico corrispondente alla somma delle entrate dei precedenti prelievi sostituiti dal canone unico;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, il base al quale *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

VISTO l’art. 1, c. 831-bis, della L. 160/19, inserito dall’art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che *“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’ articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*;

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

RICHIAMATA la circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto *“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con Decreto del ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato stabilito il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il prospetto delle categorie e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale che si ritiene opportuno approvare per l'anno 2022 come in ALLEGATO A, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 47 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che stabilisce che, per gli anni successivi all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione, la scadenza di pagamento del canone è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dal Responsabile competente, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE** le tariffe di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Successivamente con separata votazione,

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dott. Andrea Frosini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Rubolino